

Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali
Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed Edilizia

“Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008”.

0. PREMESSA

0.1. Quadro normativo e pianificatorio di riferimento

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. I contenuti delle varianti strutturali

1.2. Adeguamento al P.A.I.

1.3. Adeguamento al Regolamento edilizio

1.4. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

2. LA CONFERENZA SUL "DOCUMENTO PROGRAMMATICO" E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

2.1. I contenuti del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica o del Documento tecnico preliminare

2.1.1 Modificazioni al Documento programmatico e al Documento tecnico di verifica o al Documento tecnico preliminare

2.2. Il procedimento di pianificazione e valutazione sul Documento programmatico - convocazione della Conferenza sul Documento programmatico

3. LA CONFERENZA SUL "PROGETTO PRELIMINARE" E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3.1. I pareri preventivi all'adozione del Progetto preliminare

3.2. La predisposizione e i contenuti del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale

3.3. L'avvio della fase di pubblicazione del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale e la riconvocazione della Conferenza sul Progetto preliminare

3.4. Formulazione e adozione del parere motivato

3.5. Adozione della deliberazione di approvazione del Progetto definitivo di Variante

4. FORMULAZIONI DI RILIEVI, PROPOSTE E PARERI

5. QUANTITA' E REQUISITI DELLE COPIE DA TRASMETTERE

5.1. Modalità di trasmissione del Documento programmatico e del Progetto preliminare

5.2. Modalità di trasmissione del Progetto definitivo

6. STESURA E CONTENUTI DEI VERBALI

7. SOGGETTI DA INVITARE IN CONFERENZA

0. PREMESSA

Facendo seguito al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008, intitolato “Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1”, con il presente si intende aggiornarne e integrarne i contenuti sulla base dell'esperienza maturata durante il secondo anno di applicazione della Legge citata.

L'esperienza dei Comuni piemontesi, delle Province e della stessa Regione in questi mesi di applicazione della legge regionale di “sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione di varianti strutturali ai piani regolatori generali”, nella prospettiva di un più radicale cambiamento della legislazione urbanistica regionale, ha fatto emergere l'esigenza

di offrire una serie di informazioni, indirizzi e direttive da seguire nell'applicazione della L.R. 1/07.

Un primo aspetto emerso è rappresentato dall'esiguo numero di varianti strutturali approvate in questo periodo; un secondo aspetto, collegato al primo, è costituito dal consistente tempo mediamente impiegato per concludere l'iter di formazione ed approvazione della Variante.

Questi due aspetti, difficilmente preventivabili nei termini in cui si sono concretizzati, hanno indotto a riflettere sulle cause, per perfezionare ove possibile il procedimento, rimuovendo eventuali complicazioni e appesantimenti.

Hanno sicuramente influito sulla complessità sia dei contenuti che delle procedure e quindi sulla tempistica, le numerose "novità" in materia di programmazione, pianificazione, urbanistica, paesaggio e ambiente, intervenute in questo periodo.

Allo stesso modo, la prima fase applicativa della Valutazione ambientale strategica (V.A.S.) ha influito a livello procedurale e metodologico e, di conseguenza, ha fatto emergere l'esigenza di fornire indicazioni ai Comuni affinché il processo di valutazione venga attuato in modo correlato e sinergico al processo di formazione della Variante.

Inoltre, il processo di cambiamento, per la sua metodologia innovativa e articolata, ha comportato la necessità di tempi di approfondimento adeguati da parte di tutti gli enti, in special modo dei Comuni di piccole dimensioni, la cui organizzazione interna presenta maggiori debolezze strutturali. Questo aspetto ha contribuito a determinare una dilatazione dei tempi di redazione così che, pur col rispetto della tempistica delle Conferenze di pianificazione, stabilita per legge, i tempi complessivi si sono dimostrati realisticamente più lunghi di quanto il legislatore auspicasse.

0.1. Quadro normativo e pianificatorio di riferimento

Si ritiene opportuno richiamare i **precedenti atti e documenti prodotti dalla Regione relativamente alla L.R. 1/07:**

- Legge regionale 26 gennaio 2007 n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)", pubblicata sul 2° supplemento al Bollettino Ufficiale n. 5 del 5 febbraio 2007 (in vigore dal 20.2.2007);
- Decreto del Presidente della Giunta Regionale 5 marzo 2007, n. 2/R "Regolamento regionale recante: 'Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 ", pubblicato sul B.U. n. 10 del 8 marzo 2007;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 13-5509 del 19 marzo 2007 "Criteri ed istruzioni procedurali e tecniche a cui devono attenersi i rappresentanti regionali che partecipano alle Conferenze di pianificazione di cui agli articoli 31 bis e 31 ter della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 e s.m.i.", pubblicata sul B.U. n. 14 del 5 aprile 2007;
- Comunicato dell'Assessorato Politiche Territoriali, pubblicato sul B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008, contenente "Prime linee guida per l'applicazione della nuova procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1".

Si ritiene utile ricordare che, oltre al vigente Piano Territoriale Regionale approvato con D.C.R. del 19 giugno 1997, sono stati adottati con deliberazione della Giunta regionale i seguenti **atti e strumenti** in materia di territorio, difesa del suolo, paesaggio e ambiente, i cui contenuti, avendo influenza sulle Varianti Strutturali ai sensi della L.R. 1/07, vanno considerati con la massima attenzione:

- Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931 "D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" (D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 4/2008), pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al B. U. n. 24 del 12 giugno 2008;
- Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2008 n. 16-10273 pubblicata sul supplemento ordinario n. 1 al B.U. n. 51 del 18 dicembre 2008, di adozione del nuovo Piano Territoriale Regionale, riadottato con D.G.R. 22 giugno 2009 n. 18-11634 e trasmesso al Consiglio per l'approvazione;
- Deliberazione della Giunta Regionale 28 luglio 2009 n. 2-11830 "Indirizzi per l'attuazione del P.A.I.: sostituzione degli allegati 1 e 3 della D.G.R. n. 45-6656 del 15 luglio 2003 con gli allegati A e B" per l'attuazione del P.A.I. (e per gli "adeguamenti" dei P.R.G.), pubblicata sul B.U. n. 33 del 20 agosto 2009;
- Deliberazione della Giunta Regionale 4 agosto 2009 n. 53-11975, pubblicata sul 3° supplemento al B.U. n. 31 del 6 agosto 2009, di adozione del Piano Paesaggistico Regionale.

Infine si richiama l'attenzione sui contenuti dei **Piani Territoriali Provinciali**, di cui le varie Province piemontesi sono dotate e ai quali i relativi Comuni devono fare riferimento per individuare, seguire e rispettare eventuali indirizzi o prescrizioni, generali o specifici, riguardanti il proprio territorio:

- Piano Territoriale della Provincia di Alessandria, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 223-5714 del 19.2.2002; Variante approvata con DCR n. 112-7663 del 20.2.2007;
- Piano Territoriale della Provincia di Asti, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 384-28589 del 05.10.2004;
- Piano Territoriale della Provincia di Biella, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 90-34130 del 17.10.2006; Variante adottata con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 33 del 20.4.2009;
- Piano Territoriale della Provincia di Cuneo, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 247-8817 del 24.2.2009;
- Piano Territoriale della Provincia di Novara, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 383-28587 del 5.10.2004; Variante approvata con DCR n. 305-50317 del 24.11.2009;
- Piano Territoriale della Provincia di Torino, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 291-26243 del 1.8.2003; Variante adottata con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 198 del 22.5.2007;
- Piano Territoriale della Provincia del Verbano Cusio Ossola, adottato con Deliberazione del Consiglio provinciale n. 25 del 2.3.2009;
- Piano Territoriale della Provincia di Verelli, approvato con Deliberazione del Consiglio regionale n. 240-8812 del 24.2.2009.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE

1.1. I contenuti delle varianti strutturali

Il precedente Comunicato del 18.12.2008 stabiliva che *"la variante può essere considerata strutturale anche se i suoi contenuti ricadono in più tipologie"* e come esempio precisava che

essa può "contenere **l'adeguamento al P.A.I.** e nuove localizzazioni direttamente conseguenti a tale adeguamento (rilocalizzazione di aree riconosciute inedificabili)".

Tali affermazioni, seppur rigorosamente coerenti, lasciano però intravedere una limitazione, introdotta nella descrizione dell'esempio, rispetto alla prima asserzione.

Se una Variante strutturale può trattare contenuti che ricadono "in più tipologie" (tra quelle enunciate dalla legge, considerando le "o" che collegano i casi non con valore disgiuntivo, ma inclusivo), allora può dunque contenere, unitamente all'adeguamento al P.A.I. (con tutte le sue dirette conseguenze, tra cui in primis la rilocalizzazione di aree riconosciute inedificabili), anche le altre tipologie di modifiche previste, **purché la sommatoria delle variazioni non produca un'incisiva e/o generale modifica all'impianto strutturale o una revisione del piano regolatore ovvero non determini significativi interventi, anche solo normativi, su tutte o gran parte delle funzioni (residenziale, produttiva, commerciale, a servizi, agricola, ecc..) in cui è articolato e organizzato il territorio comunale**: circostanza che deve essere opportunamente motivata e argomentata dagli atti comunali e dagli elaborati della Variante.

Non applicando tale interpretazione, infatti, per procedere all'adeguamento al P.A.I. ed effettuare altre modifiche (non strettamente connesse) si dovrebbe ricorrere a due distinte varianti, magari parallele, senza che la seconda possa basarsi con certezza sugli studi di idoneità geo-idrologica contenuti nella prima, venendo così meno ai principi di semplificazione ed economicità dell'azione amministrativa.

Si ricorda che, con riferimento alle procedure di Valutazione ambientale, la variante è esclusa da tale procedimento solo se i contenuti riguardano l'esclusivo adeguamento al P.A.I.; qualora la variante contenga, oltre all'adeguamento al P.A.I., altre tipologie di modifica, sarà necessario provvedere alla Verifica preventiva di assoggettabilità ovvero alla Valutazione.

1.2. Adeguamento al P.A.I.

In merito agli "adeguamenti dei P.R.G. al P.A.I.", effettuati mediante Varianti Strutturali ai sensi della L.R. 1/07, si segnala che la D.G.R. n. 2-11830 del 28.7.2009 ha stabilito una nuova procedura per la "condivisione" del quadro dei dissesti da conseguire durante l'iter di formazione della Variante, in alternativa alla sempre valida procedura dei "Gruppi Interdisciplinari P.A.I." definiti dalla D.G.R. n. 31-3749 del 6 agosto 2001 e s.m.i..

Pertanto, se un Comune intende perseguire l'adeguamento al P.A.I. unitamente o meno ad altre modifiche al P.R.G. attraverso la procedura e i contenuti della L.R. 1/07 e non ha già avviato la procedura dei Gruppi Interdisciplinari prima del procedimento di Variante strutturale ai sensi della L.R. 1/07, o non è pervenuto a una validazione del proprio quadro dei dissesti, potrà seguire durante l'iter di formazione della Variante strutturale, la nuova procedura per la validazione del quadro dei dissesti al fine di approvare, in accordo e con l'avallo di Regione e Provincia, la Variante di "adeguamento" P.A.I..

Il Comune ha dunque la facoltà di scegliere la procedura da seguire per la formazione del quadro del dissesto e della pericolosità del proprio strumento urbanistico tra le due precedentemente richiamate, ovvero quella dei Gruppi Interdisciplinari preventivi o quella definita dalla D.G.R. n. 2-11830 del 28.7.2009, integrata all'iter delle Conferenze della L.R. 1/07; una volta intrapresa, la procedura scelta dall'Amministrazione non sarà modificabile con altra alternativa per tutta la durata della formazione della Variante.

Si ricorda che tutte le procedure già avviate tramite il Gruppo Interdisciplinare sono fatte salve, sia quelle già concluse e validate che quelle avviate, o anche solo richieste dai Comuni (anche se finalizzate a una Variante L.R. 1/07).

1.3. Adeguamento al Regolamento edilizio

Un altro aspetto del Comunicato del 18.12.2008, che ha destato non poche perplessità, riguarda il divieto di effettuare con Variante strutturale un "adeguamento" complessivo del P.R.G. al **Regolamento Edilizio** vigente nel Comune, cioè "esteso oltre il limitato ambito della variante". Questa affermazione si può però ritenere eccessivamente restrittiva, almeno per quei casi (non rari) di Comuni che già possiedono norme urbanistiche dettagliate a livello di regolamento edilizio, oppure che hanno già attuato tutte o in parte le previsioni del Piano vigente.

Si deve anche tener presente che nel Comunicato pubblicato sul B.U. n. 47 del 21.11.2001, si affermava quanto segue: "... non si può escludere che particolari situazioni locali consentano di effettuare l'adeguamento anche senza ricorrere ad una variante generale: in sintesi, l'adozione di una variante generale crea l'obbligo (per legge) ed offre l'opportunità (tecnica) dell'adeguamento, mentre l'adozione di altri tipi di variante può essere utilizzata quando il comune intenda effettuarlo volontariamente", e tra gli altri tipi di Variante erano innanzi tutto comprese quelle "strutturali", che ora seguono le procedure della L.R. 1/07.

Pertanto, pur ribadendo che l'adeguamento del P.R.G. al R.E. risulta tecnicamente più coerente se effettuato in sede di una revisione generale del Piano che investe tutto il territorio adeguandone l'intera normativa, si ritiene doveroso rettificare l'affermazione contenuta nel Comunicato del 18.12.2008 riformulandola nel seguente modo: "una variante strutturale non può contenere:

- *l'adeguamento al Regolamento Edilizio quando ciò implichi un totale e/o radicale mutamento di definizioni e metodi di calcolo, di indici e parametri, che produca una generalizzata modifica alla struttura o al dimensionamento del piano regolatore, con particolare riguardo alla capacità insediativa residenziale e/o alle varie potenzialità edificatorie per le attività economiche produttive, direzionali, turistico-ricettive e commerciali. Gli atti comunali e gli elaborati della variante devono pertanto dare atto che ciò non si verifichi. In caso contrario, l'adeguamento al Regolamento Edilizio dovrà essere effettuato con variante generale o nuovo Piano".*

In proposito si ribadisce che le definizioni uniformate dei parametri e degli indici devono essere contenute nel Regolamento Edilizio, mentre le Norme di Attuazione del P.R.G. ne stabiliranno le entità e le modalità applicative (e non più le definizioni per esteso, ma piuttosto semplici rimandi ai rispettivi articoli del R.E.).

1.4. Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Ulteriori indirizzi riguardano l'applicazione della procedura di **Valutazione ambientale strategica** (V.A.S.), di cui alla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, **integrata nel processo di pianificazione della L.R. 1/07**.

Il processo di V.A.S. è realizzato per assicurare che le scelte di pianificazione abbiano come finalità primaria quella di garantire un elevato livello di protezione, salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, protezione della salute umana nonché l'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali e che gli effetti derivanti dalle varianti proposte siano identificati, valutati, sottoposti alla partecipazione del pubblico, presi in considerazione dall'autorità competente e monitorati durante l'attuazione della Variante.

La V.A.S., se correttamente condotta, può costituire uno strumento importante per la gestione di processi decisionali complessi quali le varianti al P.R.G., in quanto capace di rendere trasparenti e comprensibili le opzioni di trasformazione e le loro potenziali conseguenze.

Inoltre, può offrire all'autorità competente, ai soggetti interessati e al pubblico in generale, spazi e strumenti per partecipare in modo informato e incidere nel processo di pianificazione.

Il processo di Valutazione ambientale integrato nella procedura di pianificazione prevista dalla L.R. 1/07, già disciplinato dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, all'allegato II Punto 2 VARIANTI STRUTTURALI e dal Comunicato del 18.12.2008 al punto "Valutazione Ambientale Strategica", verrà successivamente chiarito nei punti che, a seguito dell'applicazione pratica, hanno creato maggiori difficoltà.

In generale si ricorda che nell'applicazione del processo di V.A.S. alla procedura di formazione e approvazione della Variante ai sensi della legge regionale n.1/07:

- per quanto riguarda **l'ambito di applicazione**
 - a. deve essere effettuata obbligatoriamente una valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi dell'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R. 1/2007;
 - b. si deve procedere alla Verifica preventiva di assoggettabilità a Valutazione ambientale nel caso di Varianti strutturali ai sensi della L.R.56/77 e s.m.i. come modificata dalla L.R.1/2007, che non ricadano nella precedente lettera a);
 - c. sono di norma esonerate dal processo di Valutazione ambientale Varianti obbligatorie di adeguamento a norme e piani sovra ordinati, in caso di esclusivo recepimento di indicazioni normative, ivi comprese le Varianti di esclusivo adeguamento al PAI;
- il **Comune**, in quanto autorità preposta all'approvazione della Variante, svolge sia il ruolo di **Autorità procedente**, sia di **Autorità competente per la V.A.S.**; a tal fine è necessario garantire nel procedimento la terzietà dell'Autorità competente per la V.A.S.; tale funzione, ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, dovrà essere assicurata tramite **l'organo tecnico** istituito ai sensi della L.R. 40/98; nel caso di amministrazioni non dotate di un proprio organo tecnico, le stesse possono avvalersi di altra struttura individuata dall'ente, anche facendo ricorso a forme associate di esercizio delle funzioni, ponendo attenzione a che il **responsabile del procedimento di valutazione** sia diverso dal **responsabile del procedimento di pianificazione**;
- i rappresentanti degli enti (Regione, Provincia, Comune o Comunità Montana) esprimono, in sede di Conferenza di pianificazione, i pareri e le valutazioni di competenza dei rispettivi enti sia per gli aspetti ambientali sia per quelli inerenti la pianificazione del territorio;
- al fine di individuare gli altri **soggetti da coinvolgere nel processo di V.A.S.** in relazione alla portata delle previsioni poste in essere con la Variante, è opportuno che il Comune, con la deliberazione di adozione del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica o Documento tecnico preliminare, individui i soggetti competenti in materia ambientale da invitare alla Conferenza di pianificazione/verifica/specificazione (a esempio ARPA; ASL; Enti gestori delle aree protette, Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Piemonte, Corpo Forestale dello Stato,..), nonché le relative **modalità di informazione e di partecipazione del pubblico**, di diffusione e pubblicizzazione delle informazioni che ritenga opportune.

2. LA CONFERENZA SUL "DOCUMENTO PROGRAMMATICO" E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

2.1. I contenuti del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica o del Documento tecnico preliminare

Il processo di formazione, valutazione e approvazione della Variante e il processo di Valutazione ambientale della stessa, devono essere attuati in modo correlato, al fine di permettere la conoscenza dei dati ambientali fin dalla prima fase di indicazione degli obiettivi urbanistico-territoriali che si vogliono perseguire con l'attuazione della Variante. Tali processi prendono avvio con la redazione dei documenti previsti, ovvero il Documento Programmatico ai sensi della L.R. 1/07 e il Documento tecnico di verifica o il Documento tecnico preliminare, ai sensi della D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, finalizzati all'espletamento della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità o di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale.

A tal fine risulta utile chiarire meglio i contenuti che i suddetti documenti devono avere.

La legge n. 1/07 stabilisce infatti che *"Il consiglio comunale approva un documento programmatico che esplicita le finalità e gli oggetti generali della variante strutturale"*. Tale formulazione, estremamente sintetica, lasciava supporre che il Documento Programmatico si configurasse più come l'enunciazione di intenti politico-amministrativi che non come un atto tecnico di pianificazione urbanistica (in analogia con la Deliberazione Programmatica prevista dalla L.R. 56/77 per il Piano Regolatore).

Le successive disposizioni applicative del "Regolamento" e soprattutto dei "Criteri ed istruzioni procedurali e tecniche" hanno contribuito ad affinare, parallelamente all'esperienza pratica delle procedure avviate, i requisiti tecnici che il Documento Programmatico deve avere; l'entrata in vigore poi della normativa sulla Valutazione Ambientale Strategica, e soprattutto degli indirizzi operativi regionali, hanno dato maggior risalto alla necessità che il Documento Programmatico sia costituito da elaborati illustrativi sufficientemente chiari ed esaustivi rispetto ai contenuti concreti della Variante, tali da poter essere valutati anche per le loro ricadute sull'ambiente.

Pertanto, stante la necessità di disporre di informazioni più dettagliate per poter espletare almeno la Verifica preventiva di assoggettabilità o la Specificazione, e stante l'opportunità di poter avere indicazioni localizzative e dimensionali sufficientemente precise, seppur non completamente definite nel particolare, delle nuove o diverse previsioni urbanistiche, da valutare rispetto agli standard e agli strumenti di pianificazione provinciale e regionale, ne deriva l'assoluta necessità che il Documento programmatico sia costituito o almeno accompagnato da una Relazione illustrativa e da Tavole (o stralci significativi) che possano dare un'idea chiara delle ipotesi di Variante sulle quali la Conferenza di pianificazione deve esprimersi e rispetto alle quali i soggetti con competenze ambientali sono invitati a fornire il proprio contributo.

In particolare, **il Documento Programmatico deve essere composto almeno da:**

- una **relazione** illustrativa che fornisca informazioni sullo stato di attuazione del piano regolatore vigente e riassume la situazione urbanistica vigente; devono essere chiaramente e puntualmente esposti gli obiettivi e le finalità della redigenda Variante con le rispettive motivazioni; devono essere illustrate e conteggiate nel modo più preciso possibile le previsioni per le varie destinazioni, con particolare riguardo alla capacità insediativa residenziale (attuale, residua e aggiuntiva) e al dimensionamento degli standard a servizi; devono essere indicati tutti gli eventuali vincoli o limitazioni

che possono interessare gli ambiti di Variante e il loro intorno e analizzata e dimostrata la compatibilità con essi;

- una o più **cartografie** (a seconda dei contenuti e dell'entità delle ipotesi di Variante) che individuino, se non ancora esattamente le singole aree, almeno gli ambiti territoriali interessati, utilizzando preferibilmente tavole di inquadramento complete corrispondenti a quelle vigenti; se i contenuti della Variante sono assai limitati e comunque chiaramente individuabili, siano utilizzati stralci delle tavole del piano vigente, purché facilmente riconoscibili e inquadrabili nel territorio circostante;
- qualora si intenda modificare e integrare anche alcune **Norme** di attuazione, si suggerisce di esplicitare con esattezza articoli e commi, possibilmente con una prima indicazione sufficientemente dettagliata delle previsioni di modifica, segnalando ciò che si intende variare, sostituire e/o aggiungere, al fine di poter valutare le ricadute di tali modifiche dal punto di vista sia urbanistico che ambientale.

Analogamente per poter espletare la Verifica preventiva di assoggettabilità, **il Documento tecnico di verifica** deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'Allegato I del D.Lgs. n. 152/06 e finalizzato all'analisi e alla valutazione dei probabili effetti, nonché delle ricadute che si possono determinare a seguito dell'attuazione della Variante, così come illustrata dagli obiettivi indicati nel Documento programmatico.

Nel caso in cui il Comune intenda, con il Documento programmatico, procedere direttamente alla Valutazione Ambientale Strategica, senza svolgere la fase di Verifica preventiva di assoggettabilità, o nell'eventualità che la Variante proposta ricada nei casi indicati dall'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i., soggetti a Valutazione ambientale obbligatoria, **il Documento tecnico preliminare** deve essere predisposto secondo l'articolazione indicata dall'allegato VI del D.Lgs. n. 152/06 e finalizzato all'espletamento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale che accompagna la Variante.

2.1.1 Modificazioni al Documento programmatico e al Documento tecnico di verifica o al Documento tecnico preliminare

Una problematica emersa è costituita dalla necessità o dalla volontà di operare, per svariati motivi, alcune modifiche ai contenuti del Documento programmatico e del relativo Documento tecnico di verifica o Documento tecnico preliminare, in tempi successivi alla sua adozione.

A prescindere dalle motivazioni, va innanzi tutto valutato con la massima attenzione l'impatto che tali modifiche potrebbero avere sui contenuti originari.

Qualora le modifiche che il Comune intende apportare di propria iniziativa (cioè non discendenti da rilievi e proposte di Provincia e/o Regione), per quantità, consistenza, diversità di argomenti e finalità, ecc., siano tali da incidere sostanzialmente sugli oggetti della Variante già previsti nel Documento programmatico oppure ne aggiungano altri non contemplati, il Documento Programmatico e il relativo Documento tecnico di verifica o Documento tecnico preliminare dovranno essere integrati ovvero sostituiti con altri atti ed elaborati da adottare con Deliberazione Consiliare, ripubblicati e riesaminati in Conferenza di Pianificazione, convocando o la riapertura della prima Conferenza o una nuova prima Conferenza.

2.2. Il procedimento di pianificazione e valutazione sul Documento programmatico – convocazione della Conferenza sul Documento programmatico

Il processo di pianificazione e di V.A.S. sono avviati contestualmente mediante l'adozione da parte del Consiglio Comunale e successiva pubblicazione del Documento programmatico e del Documento tecnico di verifica o del Documento tecnico preliminare, finalizzato all'espletamento della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità del piano al processo di Valutazione ambientale o di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale .

I due documenti sono resi pubblici, ai sensi dell'art. 2 comma 4 della L.R. 1/07, in modo che chiunque possa presentare osservazioni e proposte e sono contestualmente inviati, in allegato alla convocazione della Conferenza di pianificazione a Regione, Provincia, Comunità montana se prevista e agli altri soggetti con competenza ambientale altresì invitati in Conferenza.

La fase di Verifica preventiva di assoggettabilità, finalizzata a valutare la possibilità di esclusione o la necessità di sottoposizione del piano al processo di Valutazione ambientale, integrata nel processo di pianificazione L.R. 1/07, coincide con la fase di valutazione dei contenuti del Documento Programmatico e avviene in Conferenza di pianificazione.

Nel corso della prima seduta della Conferenza di pianificazione/verifica, i rappresentanti degli enti componenti la Conferenza comunicano lo stato della documentazione inviata per gli aspetti sia di pianificazione che di valutazione:

- nel caso la documentazione trasmessa sia carente e non permetta l'espressione dei contributi da parte dei componenti della Conferenza e dei soggetti competenti in materia ambientale, deve essere integrata; la seconda seduta della Conferenza viene convocata non prima di trenta giorni dalla trasmissione della documentazione integrativa richiesta;
- nel caso la documentazione trasmessa permetta l'espressione dei contributi da parte dei componenti della Conferenza e l'espletamento della fase di Verifica, nella sede della Conferenza il Comune illustra i documenti predisposti e gli approfondimenti svolti, anche nel merito delle analisi contenute nel Documento tecnico di verifica.

Nel corso della seconda seduta della Conferenza di pianificazione/verifica, utile per coordinare l'espressione dei pareri dei vari soggetti (competenti in materia ambientale e enti territoriali interessati), vengono espressi i contributi o gli orientamenti dei soggetti consultati.

Nell'ambito dei lavori della Conferenza, ovvero prima del progetto preliminare e comunque nel termine massimo di novanta giorni dalla prima seduta della Conferenza, **il Comune, autorità competente per la V.A.S.**, tramite il suo organo tecnico o altra struttura allo scopo individuata, acquisiti i contributi dei soggetti consultati, **assume in piena autonomia e responsabilità il provvedimento che conclude la fase di Verifica**; nel provvedimento saranno indicati i dati del procedimento di V.A.S. e richiamati i contributi acquisiti, nonché le motivazioni che hanno portato alla decisione e le eventuali indicazioni e/o prescrizioni indicate dai soggetti consultati. Il provvedimento dovrà essere pubblicato, reso consultabile anche attraverso il sito Web del Comune e trasmesso ai soggetti competenti in materia ambientale consultati.

Nel caso in cui il Comune, autorità competente per la V.A.S., assuma la decisione di escludere la Variante dalla Valutazione ambientale, si intenderà assolto l'adempimento dell'art. 20 della L.R. 40/98.

Si richiama al proposito, la necessità che i provvedimenti di adozione preliminare e di approvazione definitiva della Variante di piano diano atto dell'iter, della determinazione di

esclusione dalla Valutazione ambientale e delle relative motivazioni ed eventuali condizioni contenute nei pareri pervenuti.

Al contrario, nel caso in cui il provvedimento del Comune, autorità competente per la V.A.S., preveda di sottoporre al processo di Valutazione ambientale la Variante proposta, sulla scorta delle osservazioni pervenute dai soggetti con competenza ambientale, si svolgerà l'espletamento della Fase di Specificazione, definendo i contenuti da inserire nel Rapporto ambientale. Tale fase è finalizzata a definire l'ambito di influenza della Variante e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.

Nel caso in cui il Comune intenda, con il Documento Programmatico, procedere direttamente alla Valutazione Ambientale Strategica, senza la Verifica preventiva di assoggettabilità, o nell'eventualità che la Variante proposta ricada nei casi indicati dall'articolo 17, c. 4, lett. a) e d) della L.R. 56/77 e s.m.i., soggetti a Valutazione ambientale obbligatoria, durante la Conferenza di pianificazione/specificazione viene svolto **l'espletamento della fase di Specificazione, finalizzata a definire l'ambito di influenza del piano e il livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto ambientale.**

Ai fini dello svolgimento di questa fase preliminare di definizione dei contenuti del Rapporto ambientale, il Documento tecnico preliminare, predisposto secondo l'articolazione indicata dall'allegato VI del D.Lgs. n. 152/06, dovrà illustrare il contesto programmatico, indicare i principali contenuti della Variante e definire il suo ambito di influenza. In relazione alle questioni ambientali rilevanti individuate e ai potenziali effetti ambientali identificati in prima approssimazione, il documento dovrà conseguentemente riportare il quadro delle informazioni ambientali da includere nel Rapporto ambientale, con la specificazione del livello di dettaglio spazio-temporale ritenuto funzionale.

Le osservazioni e i pareri dei componenti della Conferenza e dei soggetti competenti in materia ambientale, relativi al Documento tecnico preliminare, saranno finalizzati a valutare la completezza e la correttezza delle informazioni che il Comune intende trattare nel Rapporto ambientale e **andranno espressi in sede di seconda seduta della Conferenza sul Documento programmatico.**

3. LA CONFERENZA SUL "PROGETTO PRELIMINARE" E IL PROCESSO DI VALUTAZIONE

3.1. I pareri preventivi all'adozione del Progetto preliminare

Prima di trattare alcuni aspetti attinenti al Progetto preliminare, si ritiene opportuno ricordare che la L.R. 1/07 prescrive che, **prima** che venga adottato il Preliminare, cioè su una sua bozza completa e definita, il Comune acquisisca la **valutazione tecnica favorevole** da parte dell'ARPA sulle indagini geologiche ai sensi della Circolare P.G.R. n. 7/LAP del 8.5.1996, pubblicata sul B.U. n. 20 del 15.5.1996 e della successiva Nota Tecnica Esplicativa di cui al Comunicato pubblicato sul B.U. n. 5 del 2.2.2000. Per ottenere ciò è dunque necessario che il Comune provveda a trasmettere alle rispettive Strutture di Prevenzione del rischio geologico dell'Arpa copia delle indagini e relative risultanze e ricadute sulla Variante al P.R.G.. Al fine di prevenire eventuali carenze di elaborati e quindi richieste integrative, si suggerisce di trasmettere il Progetto preliminare completo.

Occorre precisare che questo passaggio (obbligatorio per legge) non esclude la necessità, per alcuni Comuni che si trovano in particolari situazioni, di dover anche acquisire separatamente, ma sempre prima di adottare il Progetto preliminare, altri contributi o pareri. Per quanto riguarda l'adeguamento al P.A.I., si rimanda al precedente punto 1.1., mentre altri casi in cui è richiesto il **parere preventivo** sono quelli relativi ai "Comuni sismici" e agli "abitati da consolidare o da trasferire":

- i Comuni dichiarati "sismici" in zona 2 o 3 con la D.G.R. n. 61-11017 del 17.11.2003, pubblicata sul B.U. n. 48 del 27.11.2003, devono seguire le disposizioni e le indicazioni procedurali contenute nella Circolare P.G.R. n. 1/DOP del 27.4.2004, pubblicata sul B.U. n. 17 del 29.4.2004, cioè richiedere e acquisire il parere preventivo della Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Economia Montana e Foreste;
- i Comuni con abitati da "consolidare o trasferire" ai sensi della Legge 9.7.1908 n. 445 e della Legge 2.2.1974 n. 64, devono invece richiedere, e acquisire, il parere preventivo direttamente dalle strutture di prevenzione del rischio geologico dell'Arpa; solo in quest'ultimo caso (essendo la struttura competente la medesima) la richiesta e il parere potrebbero essere contestuali a quello prescritto dalla L.R. 1/07 per la fase antecedente il Progetto preliminare. Se la Variante strutturale interessa zone o porzioni di territorio esterne agli abitati da consolidare o trasferire e loro dintorni, questo specifico parere potrebbe non essere necessario, previa dichiarazione comunale che la Variante non interessa, né direttamente né indirettamente, tali abitati e i loro dintorni significativi.

Allo stesso modo il parere preventivo al progetto definitivo di Variante, anch'esso obbligatorio, sia per i Comuni "sismici" che per quelli con "abitati da consolidare o trasferire" (se interessati dalla Variante), dovrà essere sempre e comunque richiesto e ottenuto, dopo la chiusura della seconda Conferenza di pianificazione (sul Preliminare controdedotto) e prima dell'approvazione definitiva della Variante.

3.2. La predisposizione e i contenuti del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale

Con riferimento al Progetto preliminare si ritiene utile rimarcare alcuni aspetti formali e sostanziali relativi ad atti, elaborati e contenuti.

Innanzitutto si sottolinea che **il Progetto preliminare** di Variante strutturale ai sensi della L.R. 1/07 **deve essere costituito almeno dai seguenti elaborati:**

- lo schema di relazione illustrativa, di cui al punto 1) del 1° comma dell'art. 14 della L.R. 56/77, il più possibile completo, dettagliato ed esaustivo riguardo ai contenuti della Variante, comprendente anche la sintesi delle osservazioni presentate sul Documento programmatico e le conseguenti determinazioni comunali;
- gli allegati tecnici (riferiti ai contenuti della Variante), di cui al punto 2) del 1° comma dell'art. 14 della L.R. 56/77;
- le tavole di progetto di Variante di cui alle lettere a) e b) del punto 3) del 1° comma dell'art. 14 della L.R. 56/77, cioè le tavole di piano in scala 1:25.000 e 1:10.000;
- le rappresentazioni in scala 1:2.000 delle parti interessate dalla Variante, analoghe agli sviluppi di cui alla lettera c) del punto 3) del 1° comma dell'art. 14 della L.R. 56/77, il più possibile chiare e individuabili nel territorio comunale;
- le Norme di Attuazione, oggetto di Variante, di cui al punto 4) del 1° comma dell'art. 14 della L.R. 56/77;
- la verifica di compatibilità acustica delle previsioni di Variante;

- la sovrapposizione delle tavole di azzonamento con la tavola dei vincoli e l'indagine della pericolosità geomorfologica (Carta di sintesi - Circ. 7/LAP/96).

Oltre a tali elaborati "minimi" prescritti dalla L.R. 1/07, **in caso di esclusione dalla Valutazione ambientale** il Comune, in fase di elaborazione del Progetto preliminare di Variante, dovrà tenere altresì conto delle eventuali indicazioni e/o condizioni stabilite in sede di Conferenza sul Documento programmatico e assunte attraverso il provvedimento di verifica.

Qualora in fase di Verifica si sia stabilita la necessità di assoggettare a valutazione la Variante o si sia in uno dei casi in cui la valutazione risulta obbligatoria, il Comune, sulla scorta delle informazioni contenute nei Documenti tecnici di verifica o preliminare e dei contributi acquisiti dai soggetti consultati nella fase di Verifica o Specificazione, dovrà elaborare il Rapporto ambientale, la relativa sintesi non tecnica e il piano di monitoraggio ambientale, secondo l'articolazione indicata dall'Allegato VI del D.Lgs. n. 152/06. Si ricorda l'importanza della collaborazione tra Autorità competente in materia di V.A.S. e Autorità procedente per l'elaborazione e la redazione del Progetto preliminare della Variante.

Si ricorda infine che **le indicazioni acquisite** nella fase di Specificazione concorrono a determinare la corretta definizione dell'ambito di influenza della Variante e quale sia il livello di dettaglio delle informazioni da introdurre nel Rapporto ambientale, per garantire che *"gli effetti derivanti dalla variante"* proposta siano identificati, valutati, sottoposti alla partecipazione del pubblico, presi in considerazione dall'autorità competente per *"garantire un elevato livello di protezione, di salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, di protezione della salute umana e utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali"*.

La sintesi non tecnica deve rappresentare in modo sintetico le informazioni contenute nel Rapporto ambientale al fine di facilitare la partecipazione del pubblico.

Il piano di monitoraggio ambientale deve essere adeguato a garantire e monitorare con indicatori appropriati gli effetti derivanti dall'attuazione della Variante.

Si ricorda che, ai fini della predisposizione del piano di monitoraggio ambientale, un utile riferimento è costituito dalla banca dati creata per i piani di monitoraggio del Piano Territoriale regionale e del Piano Paesaggistico regionale.

3.3. L'avvio della fase di pubblicazione del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale e la riconvocazione della Conferenza sul Progetto preliminare

Gli elaborati del Progetto preliminare, comprensivi del Rapporto ambientale e della relativa sintesi non tecnica sono pubblicati come previsto dalla L.R. 1/07, per 30 giorni cui si sommano altri 30 giorni in cui chiunque può presentare osservazioni; nello stesso periodo chiunque può presentare osservazioni anche ai fini ambientali.

Per agevolare la partecipazione, come previsto dalla D.G.R. 12-8931 del 9.6.2008, il Comune deposita, per 60 giorni, presso i propri uffici e pubblica sul sito Web dell'ente stesso, se esistente, il provvedimento di adozione unitamente al Progetto preliminare adottato, comprensivo del Rapporto ambientale e relativa sintesi non tecnica.

Conclusa la fase di deposito e di raccolta delle osservazioni, il Comune esamina e controdeduce alle eventuali osservazioni e riconvoca la Conferenza di pianificazione/valutazione per acquisire le valutazioni sui contenuti del Progetto preliminare e del Rapporto ambientale, inviando i documenti che compongono il Progetto preliminare e il

Rapporto ambientale a Regione, Provincia e Comunità montana, se presente, e ai soggetti con competenza ambientale consultati nella fase di Specificazione, che sono a tal fine invitati alla Conferenza.

Tali soggetti esprimono in sede di Conferenza le proprie considerazioni anche sul Rapporto ambientale e sugli effetti ambientali della Variante.

Poiché la **versione** del Progetto preliminare che verrà sottoposta alla seconda Conferenza di pianificazione sarà quella eventualmente modificata sulla scorta delle controdeduzioni comunali alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione, essa dovrà essere quella finale completa e **coordinata**, comprensiva delle modifiche e delle integrazioni apportate.

Si ricorda, a tal proposito, che le **“osservazioni e proposte”** sul Progetto preliminare possono essere presentate da chiunque, ma devono essere effettuate **“nel pubblico interesse limitatamente alle parti modificate”** (come recita espressamente il comma 17 dell’art. 15 della L.R. 56/77); queste due clausole restringono molto il campo di applicazione delle modificazioni effettuabili a seguito di osservazioni di privati che riguardino aspetti non pertinenti. L’accoglimento di eventuali osservazioni non pertinenti (seppur condivisibili) potrebbe tradursi in modificazioni al Progetto preliminare anche sostanziali rispetto agli oggetti generali contenuti nel Documento programmatico esaminato in prima Conferenza: in questo caso si rimanda a quanto espresso nel precedente punto 2.1.1., con l’ulteriore aggravio della necessità di ripubblicare il Progetto preliminare.

Nel caso in cui, a seguito della pubblicazione non pervenga alcuna osservazione, sarà comunque necessario che il Consiglio Comunale prenda atto e deliberi sulla mancanza di osservazioni, confermando in toto la versione originaria del Progetto preliminare precedentemente adottata.

Per quanto riguarda gli aspetti formali, nonché la completezza e chiarezza degli elaborati, si consiglia di **evidenziare** in modo chiaro e inequivocabile le modifiche e integrazioni, sia cartografiche che normative, apportate dalla Variante rispetto alla situazione del Piano vigente, con elaborati essenziali ma completi e precisi e che consentano una immediata comprensione dei contenuti della Variante, oggetto di eventuali osservazioni in fase di pubblicazione e di esame in sede di seconda Conferenza di pianificazione.

E’ pertanto opportuno che il Progetto preliminare, nel rispetto di quanto ricordato al precedente punto 3.2., sia composto da tavole complete (e non semplici stralci) con evidenziazione degli ambiti modificati e dagli articoli normativi, con le eventuali schede d’area ecc., contenenti le integrazioni e/o modifiche evidenziate.

3.4. Formulazione e adozione del parere motivato

Il Comune, nell’ambito dei lavori della Conferenza di pianificazione/valutazione o comunque prima della predisposizione degli elaborati definitivi della Variante, sulla base delle considerazioni e dei pareri espressi e delle osservazioni ambientali pervenute dal pubblico, formula, **con apposito provvedimento**, il parere motivato di compatibilità ambientale della Variante.

3.5. Adozione della deliberazione di approvazione del Progetto definitivo di Variante

In presenza di nuovi elementi conoscitivi e valutativi evidenziati dalle osservazioni pervenute, il Comune provvede a integrare o modificare, se del caso, il progetto proposto e il Rapporto ambientale, anche in relazione ai contenuti del parere motivato, e procede alla sua approvazione; l'atto di approvazione della Variante sarà comprensivo della dichiarazione di sintesi nella quale viene dato conto del processo di valutazione. La dichiarazione di sintesi deve, infatti, rappresentare in modo adeguato lo svolgimento del processo di Valutazione ambientale della Variante, i contenuti proposti dalla stessa e, in quale misura il Rapporto ambientale abbia influenzato le scelte della Variante.

Si richiama, al proposito, la necessità di rendere nota la dichiarazione di sintesi ai soggetti competenti in materia ambientale che sono stati consultati nonché al pubblico.

Si specifica, pertanto, che l'informazione già prevista per il provvedimento finale di approvazione della Variante deve riguardare anche gli esiti del procedimento di Valutazione ambientale; in particolare si richiede che la dichiarazione di sintesi, unitamente al parere motivato di compatibilità ambientale e al piano di monitoraggio ambientale stabilito, sia pubblicata nelle forme ordinarie previste.

4. FORMULAZIONI DI RILIEVI, PROPOSTE E PARERI

I rappresentanti degli enti costituenti la Conferenza (oltre al Comune, la Provincia e la Regione, e in alcuni casi la Comunità montana) formulano rilievi e proposte sul Documento programmatico e il parere sul Progetto preliminare di Variante.

La legge attribuisce al rappresentante unico dei vari enti l'onere di acquisire tutti gli elementi di giudizio, relativamente alle competenze dell'Ente rappresentato, riconducendo a unitarietà le varie valutazioni dei rispettivi uffici, come precisato all'articolo 15 del Regolamento regionale n. 2/R del 5.3.2007.

5. QUANTITA' E REQUISITI DELLE COPIE DA TRASMETTERE

5.1. Modalità di trasmissione del Documento programmatico e del Progetto preliminare

Per quanto riguarda sia il Documento programmatico che il Progetto preliminare (controdedotto), è necessario trasmettere ai soggetti invitati in Conferenza, contestualmente all'invio con Raccomandata A.R. della rispettiva convocazione della Conferenza, **una copia cartacea e una copia su supporto informatico** (CD) degli atti e degli elaborati; per la Regione in alternativa è consentita la trasmissione di **tre copie cartacee**. I rappresentanti regionale e provinciale possono richiederne **ulteriori copie** in base a quanto stabilito dall'art. 14 del Regolamento di disciplina delle Conferenze.

La completa e tempestiva ricezione degli atti e degli elaborati da parte dei rappresentanti degli Enti componenti la Conferenza di pianificazione entro i termini stabiliti dal Regolamento n. 2/R del 5.3.2007, è necessaria al fine di consentire l'esame e la conseguente espressione del parere entro tempi certi ed evitando così eventuali aggravii procedurali. Si ribadisce, altresì, che la mancanza, l'incompletezza, la lacunosità o l'incomprensibilità degli elaborati possono impedire l'esame e quindi la formulazione di rilievi, proposte e pareri, dilatando i tempi delle Conferenze, se non addirittura pregiudicarne la procedibilità.

Per quanto riguarda la Regione, le convocazioni devono essere inviate al Presidente della Giunta Regionale presso Assessorato Politiche Territoriali, Corso Bolzano n. 44, 10121

Torino; si ricorda che tutte le convocazioni devono avvenire con Raccomandata A.R. e che quelle relative alle prime sedute (sia sul Documento programmatico che sul Progetto preliminare) devono pervenire con almeno 25 giorni di anticipo rispetto alla data della riunione: pertanto si suggerisce di trasmetterle almeno un mese prima, avendo preventivamente concordato la data con il delegato regionale, che di norma è il dirigente responsabile del Settore Copianificazione Urbanistica competente per territorio, nonché con la Provincia.

Nel caso in cui la Conferenza di pianificazione comprenda anche una delle fasi di consultazione per le procedure di Valutazione Ambientale Strategica (fase di Verifica preventiva di assoggettabilità o di Specificazione o di Valutazione), la convocazione dovrà indicarlo chiaramente, invitando conseguentemente anche tutti gli altri soggetti con competenze ambientali, come individuati al punto 1.4.. Si allega a uso del Comune un modello di convocazione-tipo da utilizzare per le convocazioni (allegati 1 e 2).

Le copie degli elaborati trasmessi, sia del Documento programmatico che del Progetto preliminare (controdedotto), dovranno essere debitamente timbrate dal Comune e firmate dal responsabile del procedimento e dal progettista e recare la citazione della deliberazione consiliare con cui gli elaborati sono stati adottati, la quale a sua volta deve contenere l'elenco preciso e completo degli elaborati adottati.

5.2. Modalità di trasmissione del Progetto definitivo

A conclusione del procedimento, il Comune, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento n. 2/R del 5.3.2007, è tenuto a trasmettere in copia cartacea ed eventualmente anche su supporto informatico se disponibile, la deliberazione di approvazione della Variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 14, come inserito dall'articolo 2 della L.R. 1/07, alla Regione, alla Provincia e alla Comunità montana qualora la stessa non sia ente proponente della Variante.

A tal fine si allega il modello di certificazione che il Comune è tenuto a trasmettere congiuntamente agli elaborati definitivi della Variante (allegato 3).

In particolare, con riferimento alle Varianti di adeguamento al P.A.I., si ricorda che gli elaborati dello strumento urbanistico contenenti il quadro del dissesto, una volta approvati dal Comune a seguito dei pareri ottenuti in Conferenza di pianificazione, servono per la trasposizione delle informazioni ivi contenute ai fini della mosaicatura del quadro del dissesto del P.A.I., che viene periodicamente trasferito all'Autorità di bacino del Po e reso consultabile sul sito <http://www.regione.piemonte.it/disuw/main.php>.

A tal fine gli stessi devono essere inviati in copia conforme alla Regione Piemonte, Settore Pianificazione Difesa del Suolo – Dighe, Via Petrarca 44, 10126 Torino (così come specificato nel Comunicato del 18.12.2008).

Pertanto tutti i Comuni, a prescindere dalla procedura seguita per addvenire alla condivisione del quadro del dissesto, sono tenuti a inviare copia di tali elaborati.

6. STESURA E CONTENUTI DEI VERBALI

Pur essendo compito del Comune, e in particolare del Presidente della Conferenza, del segretario verbalizzante e del responsabile del procedimento, si ritiene di far cosa utile nell'indicare, seppur in modo sommario e sintetico, alcuni dei punti essenziali che il verbale dovrebbe contenere.

Premesso che un **verbale** non dovrebbe essere né eccessivamente sintetico né troppo dettagliato e prolisso, **si ricorda di riportare:**

- esatta dizione di "Conferenza di pianificazione" (e non conferenza di servizi);
- esatta dicitura della seduta e della Conferenza (a esempio: seconda seduta della prima Conferenza, per quella conclusiva sul Documento programmatico);
- luogo e data della riunione;
- elenco dei convocati/invitati, nonché elenco dei nominativi dei partecipanti presenti (legali rappresentanti o delegati di Enti), compresi quelli comunali, distinguendo quelli con diritto di voto dagli altri soggetti partecipanti, invitati, ma senza diritto di voto;
- indicazione del segretario-verbalizzante designato dal Sindaco;
- citazione dell'avvenuta consegna di eventuali deleghe;
- sintesi dell'illustrazione dei contenuti e delle previsioni oggetto della Conferenza;
- sintesi delle domande di chiarimento e delle relative risposte;
- sintesi di eventuali osservazioni o puntualizzazioni formulate dai partecipanti;
- sintesi degli interventi dei vari partecipanti, con particolare attenzione a quanto affermato dai componenti la Conferenza, specie se a illustrazione dei propri pareri;
- dichiarazione, da parte degli aventi diritto di voto, della verifica favorevole dei requisiti e dei contenuti rispetto alla L.R. 1/07, nei casi delle prime sedute;
- citazione di eventuali comunicazioni, pareri e segnalazioni attinenti pervenute;
- conclusioni della seduta, che possono differenziarsi secondo la rispettiva fase della Conferenza. A esempio: fissazione della data della successiva seduta oppure della data dell'eventuale prosecuzione della seduta stessa; altre decisioni assunte dalla Conferenza, con eventuali particolari dichiarazioni di voto dei componenti;
- in caso di seduta conclusiva della Prima Conferenza: richiamare e rimandare agli atti ufficiali pervenuti o consegnati (pareri, rilievi e proposte, ecc.), sia da parte dei componenti con diritto di voto sia eventualmente da altri soggetti invitati, riprendendo per esteso o in sintesi solo gli aspetti più salienti e determinanti;
- in caso di seduta conclusiva della Seconda Conferenza (sul Progetto preliminare controdedotto): citare i singoli pareri pervenuti e/o consegnati (analogamente a quanto sopra) e riportare il parere conclusivo proposto dal Presidente e formulato complessivamente per la Conferenza, tenendo conto dei pareri e delle osservazioni dei partecipanti con diritto di voto, con eventuali loro richieste di precisazione. Tale parere può essere contenuto nel verbale stesso o in un apposito allegato integrante;
- svolgimento della votazione sul parere ed esito della stessa (all'unanimità o a maggioranza, con eventuali dichiarazioni di voto);
- tipo di parere espresso dalla Conferenza: favorevole; favorevole con condizioni; contrario. In caso di parere favorevole condizionato, occorre specificare le condizioni e le eventuali puntualizzazioni.

Qualora una seduta della Conferenza di pianificazione funga anche da riunione per la consultazione a fini V.A.S. (es. fase di Verifica preventiva di assoggettabilità o di Specificazione o di Valutazione ambientale), i contenuti del verbale dovranno essere opportunamente integrati, tenendo distinte le materie e gli argomenti discussi.

7. SOGGETTI DA INVITARE IN CONFERENZA

Tra i **soggetti da invitare** in Conferenza di pianificazione (da citare nei Verbali), oltre agli Enti che la compongono di diritto (cioè Comune, Provincia e Regione con diritto di voto e Comunità Montana, ove presente, con o senza diritto di voto a seconda dei casi): la Legge e il Regolamento lasciano al Presidente (comunale) della Conferenza la possibilità di invitare, **"senza diritto di voto, amministrazioni o enti pubblici o erogatori di servizi pubblici**

competenti, a qualunque titolo, ad intervenire sul territorio per realizzare infrastrutture o tutelare vincoli” e quindi “qualunque altro soggetto pubblico o privato, quando gestore o concessionario di servizi pubblici”.

Ciò significa che **possono essere invitati, a esempio**, i Comuni contermini, l'eventuale Comunità Collinare, l'ANAS, ENEL e Telecom e/o altre aziende operanti nei settori energia-comunicazioni, ecc.; in ogni caso tutti quei soggetti competenti che possono essere interessati a esprimere valutazioni pertinenti.

Inoltre, qualora una **seduta della Conferenza** di pianificazione funga anche da **riunione per la consultazione a fini V.A.S.** (es. fase di Verifica preventiva di assoggettabilità o di Specificazione o di Valutazione ambientale), i soggetti da **invitare** dovranno essere opportunamente integrati da **soggetti con competenza ambientale**, come individuati al punto 1.4. del presente Comunicato.

ALLEGATI MODELLI TIPO:

ALLEGATO 1 - MODELLO per la convocazione della Conferenza sul Documento programmatico e Documento tecnico di verifica o Documento tecnico preliminare

ALLEGATO 2 - MODELLO per la convocazione della Conferenza sul Progetto preliminare e sul Rapporto ambientale

ALLEGATO 3 - MODELLO per la certificazione e la trasmissione della documentazione approvata dal Consiglio Comunale, relativa al Progetto definitivo di Variante strutturale

**ALLEGATO 1 - MODELLO per la convocazione della Conferenza
sul Documento programmatico e Documento tecnico di verifica o Documento
tecnico preliminare**

Al Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte – presso Assessorato Politiche
Territoriali,
Corso Bolzano n. 44,
10121 Torino

Al Presidente della Provincia di
.....

**Al Presidente della Comunità montana
di.....**

Ai soggetti competenti in materia ambientale:

- **ARPA** (Ambiente, Geologico)
- **All'ASL**
- **Al Corpo Forestale**
- **Alle Soprintendenze**
- **All'Ente di gestione del Parco**
- **Altri Enti**

Agli altri soggetti interessati:

- **Al Comune di**
- **Al Comune di**
- **Alla Comunità Montana**
- **Lega Ambiente**
- **Italia Nostra**

Oggetto: Convocazione della Conferenza di pianificazione per l'esame del Documento programmatico della Variante strutturale n. __ al PRGC del Comune di _____ (___), adottato con _____, ai sensi della L.R. n. 1/07 e per l'espletamento della Fase di Verifica preventiva di assoggettabilità/Specificazione dei contenuti del Rapporto Ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 40/98 e della DGR n. 12 - 8931 del 9.6.2008

Con riferimento alle vigenti norme in materia di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica, si trasmette copia di Deliberazione del Consiglio Comunale n.....in data, con la quale sono stati adottati il Documento Programmatico e il Documento tecnico di verifica o il Documento Tecnico Preliminare della Variante strutturale n....., anch'essi allegati.

I documenti predisposti e trasmessi in copia cartacea e informatica, secondo le indicazioni fornite con il Comunicato del 24.12.2009, sono finalizzati a dare inizio al procedimento di pianificazione urbanistica della Variante secondo i disposti della L.R.1/07 e all'espletamento della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità della stessa a valutazione / fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale.

A tal fine la prima seduta della 1^ Conferenza, è convocata per il giorno nella sede del Comune/Settore di Copianificazione urbanistica regionale, in via

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco

**ALLEGATO 2 - MODELLO per la convocazione della Conferenza
sul Progetto preliminare e sul Rapporto ambientale**

Al Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte – presso Assessorato Politiche
Territoriali,
Corso Bolzano n. 44,
10121 Torino

Al Presidente della Provincia di
.....

**Al Presidente della Comunità montana
di.....**

Ai soggetti competenti in materia ambientale:

- **ARPA (Ambiente, Geologico)**
- **All'ASL**
- **Al Corpo Forestale**
- **Alle Soprintendenze**
- **All'Ente di gestione del Parco**
- **Altri Enti**

Agli altri soggetti interessati:

- **Al Comune di**
- **Al Comune di**
- **Alla Comunità Montana**
- **Lega Ambiente**
- **Italia Nostra**

Oggetto: Convocazione della Conferenza di pianificazione per l'esame del Progetto preliminare della Variante strutturale n. ___ al PRGC del Comune di _____ (___), adottato con _____, ai sensi della L.R. n. 1/07 e per l'espletamento della Fase di Valutazione ambientale, ai sensi del D.Lgs. 152/2006, della L.R. 40/98 e della DGR n. 12 - 8931 del 9.6.2008

Con riferimento alle vigenti norme in materia ambientale e urbanistica, si trasmette copia della Deliberazione del Consiglio Comunale n..... in data, con la quale, a seguito della fase di pubblicazione e delle controdeduzioni alle osservazioni pervenute, è stato adottato il Progetto preliminare della Variante strutturale n.

Il Progetto preliminare adottato è corredato dal Rapporto ambientale

- in quanto, a seguito della procedura di Verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione, il Comune ha deciso per l'assoggettamento a tale procedura.
- elaborato a seguito della procedura di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale.

I documenti predisposti e trasmessi in copia cartacea e informatica, secondo le indicazioni fornite con il Comunicato del 24.12.2009, sono finalizzati a dare inizio al procedimento di pianificazione urbanistica della Variante secondo i disposti della L.R.1/07 e all'espletamento della fase di Valutazione ambientale.

A tal fine la prima seduta della 2^ Conferenza, è convocata per il giorno nella sede del Comune/Settore di Copianificazione urbanistica regionale, in via

Cordiali saluti.

Il Responsabile del Procedimento

Il Sindaco

ALLEGATO 3 - MODELLO per la certificazione e la trasmissione della documentazione approvata dal Consiglio Comunale, relativa al Progetto definitivo di Variante strutturale

Al Presidente della Giunta Regionale
del Piemonte – presso Assessorato Politiche
Territoriali,
Corso Bolzano n. 44,
10121 Torino

Al Presidente della Provincia di
.....

Al Presidente della Comunità montana
di.....

Oggetto: Certificazione dell'iter di formazione e approvazione della Variante strutturale approvata dal Consiglio comunale ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 14, della L.R. 1/07 e trasmissione degli elaborati della Variante, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento n. 2/R del 5.3.2007.

In conformità alle disposizioni:

- della Legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1 "Sperimentazione di nuove procedure per la formazione e l'approvazione delle varianti strutturali ai piani regolatori generali. Modifiche alla legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- del Regolamento n. 2/R del 5 marzo 2007 "Disciplina delle Conferenze di pianificazione previste dall'articolo 31 bis della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo), come inserito dall'articolo 2 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1";
- della Deliberazione della Giunta Regionale 9 giugno 2008 n. 12-8931 "D.lgs. n. 152/06 e s.m.i. "Norme in materia ambientale". Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi" (D.lgs. 152/2006 e D.lgs. 4/2008);
- del Comunicato dell'Assessorato Politiche territoriali del 24.12.2009 "Ulteriori linee guida per l'applicazione della procedura di formazione e approvazione delle varianti strutturali al Piano regolatore generale, art. 1, comma 3 della legge regionale 26 gennaio 2007, n. 1; integrazioni e modifiche al precedente Comunicato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 51 del 18.12.2008"

SI CERTIFICA

Che il Comune di _____ (___) ha avviato l'iter di formazione e approvazione della Variante strutturale n. ___ al PRGC vigente, ai sensi della L.R. n. 1/07, secondo la seguente procedura:

Ovvero:

Che la Comunità montana di _____ (___) ha avviato l'iter di formazione e approvazione della Variante strutturale n. ___ al PRGI vigente, ai sensi della L.R. n. 1/07, secondo la seguente procedura:

1. Adempimenti relativi allo svolgimento della **Conferenza di pianificazione sul Documento programmatico**:

- 1.1. il Documento programmatico della Variante strutturale n. ____ è stato adottato con D.C.C. n. ____ del __/__/__
- 1.2. il Documento tecnico preliminare
- a. per l'espletamento della fase di Verifica preventiva di assoggettabilità a valutazione,
 - b. per l'espletamento della fase di Specificazione dei contenuti del Rapporto ambientale,
- è stato adottato con D.C.C. n. ____ del __/__/__
- 1.3. La prima seduta della Conferenza di pianificazione/verifica/specificazione sul Documento programmatico è avvenuta in data __/__/__.
- 1.4. La seconda seduta della Conferenza di pianificazione/verifica/specificazione sul Documento programmatico è avvenuta in data __/__/__.
- 1.5. Il Comune, nell'ambito dei lavori della Conferenza di pianificazione/verifica, ovvero prima dell'adozione del Progetto preliminare della Variante, ha assunto il **provvedimento che conclude la fase di verifica preventiva di assoggettabilità** con D.C.C. n. ____ del __/__/__,
- a. escludendo la Variante dalla fase di Valutazione,
 - b. assoggettando la Variante alla fase di Valutazione.

2. Adempimenti relativi allo svolgimento della **Conferenza di pianificazione sul Progetto preliminare**:

- 2.1. il Progetto preliminare della Variante strutturale n. ____ - comprensivo del Rapporto ambientale per l'espletamento della fase di Valutazione ambientale (quando risultano barrati i sottopunti b. dei punti 1.2. e 1.5.) - è stato adottato con D.C.C. n. ____ del __/__/__
- 2.2. A seguito della fase di pubblicazione il Consiglio Comunale ha **controdedotto** alle eventuali osservazioni pervenute, modificando se del caso, il Progetto preliminare della Variante strutturale n. ____ - comprensivo del Rapporto ambientale per l'espletamento della fase di Valutazione ambientale (quando risultano barrati i sottopunti b. dei punti 1.2. e 1.5.) - che è stato riadottato con D.C.C. n. ____ del __/__/__.
- 2.3. La prima seduta della Conferenza di pianificazione/valutazione ambientale sul Progetto preliminare è avvenuta in data __/__/__.
- 2.4. La seconda seduta della Conferenza di pianificazione/valutazione ambientale sul Progetto preliminare è avvenuta in data __/__/__.
- 2.5. Eventuale riconvocazione della Conferenza di pianificazione/valutazione ambientale sul Progetto preliminare, per ridiscutere gli aspetti emersi dalla seconda Conferenza sul Progetto preliminare osservato, che il Consiglio comunale non intende accettare integralmente:
- la prima seduta della Conferenza è avvenuta in data __/__/__
 - la seconda seduta della Conferenza è avvenuta in data __/__/__.

2.6. Il Comune, nell'ambito dei lavori della Conferenza di pianificazione/valutazione ambientale o comunque prima della predisposizione degli elaborati definitivi della Variante, **ha formulato il parere motivato di compatibilità ambientale** con D.C.C. n. _____ del __/__/__.

3. Adempimenti relativi alla formazione e approvazione del **Progetto definitivo**:

Il Comune, a seguito dei pareri e delle osservazioni pervenute in sede di Conferenza e del parere motivato di compatibilità ambientale, ha provveduto a integrare, o modificare se del caso, il progetto proposto e il Rapporto ambientale comprensivo della dichiarazione di sintesi e ad approvarli con D.C.C. n. _____ del __/__/__.

4. **Pubblicazione** della Variante strutturale approvata:

Il Comune ha **pubblicato per estratto la deliberazione di approvazione** della variante strutturale sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. _____ del __/__/__ e ha esposto in pubblica e continua visione nella sede del Comune interessato gli elaborati della Variante comprensivi della dichiarazione di sintesi, del parere motivato di compatibilità ambientale e del piano di monitoraggio ambientale, qualora necessario.

5. **Trasmissione** degli atti approvati:

Il Comune, trasmette ai soggetti in indirizzo, in copia cartacea e su supporto informatico, ai sensi dell'articolo 20 del Regolamento n. 2/R del 5.3.2007, la deliberazione di approvazione della Variante, unitamente agli atti approvati dal Consiglio Comunale ai sensi dell'articolo 31 ter, comma 14, come inserito dall'articolo 2 della L.R. 1/07, di seguito elencati (specificando il titolo di ogni elaborato costituente la variante):

- _____
- _____
- _____
- _____
- _____
- _____

_____, lì _____

Il Sindaco o
Il Presidente della Conferenza

Il Responsabile
del procedimento